



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36
del
11/06/2015

OGGETTO :

VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE E DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART,. 172 COMMA 1 LETTERA C)

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **13** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	SINDACO	X	
ZONCA MARCO	ASSESSORE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa il Segretario Comunale, **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**.

Il Signor, **TOSI SIMONE**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2015, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera c)“.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- È necessario provvedere, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle entrate il cui ammontare dipende da determinazioni dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, prezzi pubblici, tariffe ecc.);
- L'art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;
- L'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/00 stabilisce che i Comuni devono provvedere annualmente, con apposita deliberazione, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie ai sensi della L. n. 167 del 18.04.1962 e s.m.i. nonché delle leggi n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 5.08.1978;
- Con la medesima deliberazione i Comuni sono chiamati a stabilire, altresì, il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
- All'art. 16 comma 1 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982 n. 51, è stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di area e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 22 ottobre 1971 e n. 457 del 5 agosto 1978;
- Al comma 2 del predetto articolo è previsto altresì che il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- All'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131, è stabilito che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle citate Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- all'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, comma 1 lett. c), è previsto che al bilancio di previsione venga allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio stesso, secondo quanto disposto dal richiamato art. 14 del D.L. 55/1983;

Tenuto conto che:

- all'art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e s.m.i. viene previsto: - comma 11. "Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata." senza indicare quale sia la percentuale di aree da cedere in proprietà e la percentuale di aree da concedere in diritto di superficie, per cui tale determinazione viene lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione locale;

- il comma 12. *"I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ... omissis ... Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni."*

Dato atto che:

- Il Comune di Agrate Conturbia (NO) non è dotato di strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)

Rilevato che:

- Non è possibile individuare per l'anno 2015, ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, né aree ad attività produttive, né aree residenziali e tantomeno fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie in quanto questo Comune non dispone di fabbricati e aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- Ritenuto, quindi, dover prendere atto delle circostanze succitate;
- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e smi;
- Con Voti unanimi legalmente resi e verificati:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto della indisponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che possono essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
3. Di non adottare, conseguentemente, determinazioni relativamente al prezzo di cessione delle aree o dei fabbricati;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/00;
5. Di inviare l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
6. Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/06/2015 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, lì 17/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ È immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- ☐ E' divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Agrate Conturbia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE